

**Articolo 1**  
**Classificazione del personale**

Il personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti è inquadrato in tre aree:

- a) Area dei dirigenti
- b) Area dei funzionari
- c) Area degli operativi

**Articolo 2**  
**Ripartizione del personale di ruolo**

Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'articolo 1, comma 522 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e conformemente al Regolamento concernente l'organizzazione dell'Autorità approvato con delibera del Consiglio n. 8/2022 del 18 gennaio 2022 e successive modifiche ed integrazioni, il personale di ruolo dell'Autorità è così ripartito:

a)	Dirigenti	15 unità
b)	Funzionari	110 unità
c)	Operativi	25 unità
	Totale	150 unità

**Articolo 3**  
**Personale non di ruolo**

Ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità si avvale fino ad un massimo di 60 unità di personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2 comma 30 della legge 14 novembre 1995, n. 481 ivi richiamato, che può essere ripartito secondo le aree indicate nell'articolo 1.